



Città di Potenza

*Unità di Direzione "Servizi Sociali" -Ufficio di Piano-
Via P. Lacava, 2 – 85100 Potenza – tel.0971 415535 fax 0971 415512*

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO “COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA’
PSICOFISICHE “
*Art 30 D.lgs 163/2006***

Premessa

L'Amministrazione Comunale, al fine di dare risposte efficaci ai particolari bisogni espressi dalle famiglie di persone con disabilità psichiche, intende promuovere un *Servizio di Residenza sperimentale - Comunità Alloggio* - caratterizzato dall' *accoglienza diversificata rispetto alle compromissioni causate dalle disabilità personali sull'autonomia*.

Gli obiettivi della comunità alloggio sono i seguenti:

- promuovere il benessere personale del disabile e della sua famiglia;
- prevenire gli stati di disagio della persona disabile, in situazione di emergenza familiare;
- evitare istituzionalizzazioni improprie.

Il servizio è volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, di relazione e socializzazione degli utenti disabili; la Comunità Alloggio è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando, per persone in particolari condizioni esistenziali, sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare di appartenenza e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette.

La Comunità Alloggio è da considerarsi ambiente strutturato di vita, caratterizzato da un clima di interrelazioni che consente la manifestazione di comportamenti differenziati nonché di progetti articolati e realistici riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

Il valore aggiunto del *Servizio di Residenza sperimentale* è rappresentato dall'apporto del Terzo Settore, partner responsabile e competente, per l'impegno, la capacità di mobilitare risorse, la dedizione alla comunità.

Sono ammessi alla gara i seguenti soggetti:

- **le Cooperative Sociali e loro Consorzi, nonché i loro Raggruppamenti temporanei, iscritti all'Albo regionale delle Cooperative sociali, istituito ai sensi della legge 381/91, nella sottosezione di competenza;**
- **le imprese sociali di cui al DLgs 155/2006 iscritte nell'apposito registro istituito presso la Camera di Commercio nel ramo di attività dei servizi socio-assistenziali.**

I concorrenti dovranno dimostrare il possesso di una struttura idonea - afferente alla tipologia indicata nel successivo art. 3 - di proprietà o in locazione producendo, nei documenti di partecipazione alla gara, inequivocabile documentazione probatoria di proprietà o di contratto o di preliminare di locazione.

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO, IMPORTO A BASE DI GARA, PREZZO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la progettazione, l'attivazione e la gestione di una *Comunità Alloggio* per *persone con disabilità psichiche secondo* le modalità stabilite dal presente capitolato.

L'Amministrazione comunale intende garantire ad un numero massimo di **6** utenti con disabilità psichiche l'accesso alla struttura in regime residenziale, corrispondendo le relative rette al concessionario ed incamerando le quote di partecipazione degli utenti che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale in base ai livelli di reddito di ciascun utente.

La capacità ricettiva della struttura può essere incrementata, da parte del concessionario, **fino a un massimo di 20 utenti in regime residenziale**, nell'ambito del diritto di gestione funzionale ed economica del servizio da parte del concessionario.

La controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente la struttura per ulteriori 14 utenti - oltre ai 6 con rette a carico dell'Amministrazione comunale - e a prevedere servizi integrativi e/o aggiuntivi per conseguire economie di scala.

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del capitolato, è la retta giornaliera per utente in regime residenziale, pari a euro 120,00 oltre IVA per la durata di 14 mesi.

Il prezzo della concessione ammonta ad euro 306.000,00 al netto di IVA, così calcolato: prezzo a base di gara per utente a regime residenziale euro 120,00 pro die x 6 media utenti per 14 mesi.

Il servizio di *Comunità Alloggio per persone con disabilità psicofisiche* sarà espletato nel pieno rispetto del presente capitolato, del progetto di gestione e delle proposte integrative e migliorative offerte dal concessionario.

Normativa di riferimento:

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 8
- Piano Socio Assistenziale 2000/2002 della Regione Basilicata attualmente vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.° 1280/'99);
- Legge n. 328/2000;
- DPCM 21 maggio 2001 n. 308;
- D. M. 308/2001 (art 5 e All A, "Strutture a carattere comunitario").

ART. 2

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

Modalità di affidamento: per il servizio oggetto della presente concessione si applicherà l'art. 30 del DLGS 163.2006 e s.m.i. la gara si svolgerà con procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Durata del Servizio: mesi 14 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

La durata del servizio è comunque ponderata, e può quindi essere prorogata, fino a concorrere all'impegno complessivo, IVA compresa, di euro 357.700,00 (fondi vincolati rivenienti da trasferimenti della Regione Basilicata).

Ad esaurimento di detto fondo vincolato, la durata della concessione può essere prorogata per ulteriori 14 mesi, verificata la sussistenza di ulteriori fondi disponibili.

ART. 3

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMMOBILE

La C.A. potrà ospitare un numero complessivo di 20 persone di ambo i sessi, in rapporto alle diverse tipologie di bisogno, alla strutturazione delle relazioni interpersonali in una visione di vita comunitaria, alle risorse educative del servizio e alle dimensioni dell'alloggio.

La struttura abitativa da adibire a sede della Comunità Alloggio, messa a disposizione dal concessionario del servizio, deve essere situata nel territorio della Città di Potenza e deve essere preferibilmente localizzata in ambito urbano, in modo da essere inserita in centri di vita attiva, per rendere il più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti. Deve inoltre trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali ed essere destinata ad entrambi i generi.

I concorrenti dovranno dimostrare di avere nella propria disponibilità una struttura idonea ad ospitare il servizio di cui trattasi; **a tal fine, nella documentazione di gara, i concorrenti dovranno produrre la relativa documentazione probatoria: atto di acquisto o contratto di locazione; saranno considerati titoli idonei sia i contratti che i preliminari di contratto.**

La struttura residenziale che sarà messa a disposizione dai concorrenti per l'esecuzione del contratto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, deve possedere i requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 328 del 2000, dovrà:

1. essere afferente alla tipologia di *Comunità Alloggio* struttura a carattere comunitario per disabili definita dal D.M.308/2001, art 5 e All A, "Strutture a carattere comunitario - e dal *Nomenclatore interregionale degli interventi e dei Servizi Sociali* del 29.10.2009;

2. essere destinata ad entrambi i generi (M-F)

3. essere dotata delle seguenti caratteristiche **che dovranno risultare da un idoneo elaborato tecnico-progettuale, a firma di tecnico abilitato, da allegare alla documentazione di gara:**

- mancanza di barriere architettoniche
- presenza dei seguenti impianti:
 - impianto di climatizzazione a norma;
 - cucina attrezzata o locali idonei alla distribuzione di pasti veicolati;
 - impianto elettrico a norma ;
 - centrale idrica e impianto idraulico a norma;
 - collegamento ai collettori fognari.

4. essere dotata di autorizzazione al funzionamento come "struttura a carattere comunitario per disabili" così come normata dal D.M.308/2001(art.5 e All A, "Strutture a carattere comunitario) nonché di certificazione di agibilità con la destinazione d'uso per "abitazione collettiva" o per "struttura assistenziale". **Detti documenti devono essere allegati nella documentazione di gara.**

Se alla data di partecipazione alla gara la struttura dovesse essere priva dell'autorizzazione e/o della certificazione sopra indicate, i concorrenti dovranno produrre perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che la struttura ha le caratteristiche per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento (legge n. 328/2000) come "struttura a carattere comunitario per disabili", come normata dal D.M. n. 308/2001 (art.5 e All A, "Strutture a carattere comunitario) e per l'ottenimento della certificazione di agibilità rilasciata dalla competente U.D. "Edilizia e Territorio" del Comune di Potenza, con la destinazione d'uso per "abitazione collettiva" ovvero per "struttura assistenziale".

L'autorizzazione e la certificazione sopra indicate dovranno essere ottenute dall'aggiudicatario entro il termine di mesi 6 dalla data di aggiudicazione definitiva; in mancanza, trascorso tale termine, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione o, in caso di motivate e documentate circostanze non attribuibili al concessionario, ad una proroga del suddetto termine.

Si procederà alla revoca dell'aggiudicazione anche nel caso in cui l'aggiudicatario titolare di contratto preliminare non produca il contratto di acquisto o di locazione entro gg. 45 dalla data di aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, la sottoscrizione del contratto di concessione rimane subordinata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento della struttura secondo la vigente normativa.

ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO

La Comunità Alloggio è destinata ad ospitare cittadini portatori di handicap di età superiore ai 18 anni in possesso della certificazione di riconoscimento dell'handicap rilasciata dalla competente commissione, ai sensi dell'art 3 comma 3 L. 104/1992, privi (anche temporaneamente) di un'adeguata assistenza familiare o per sperimentare progetti di vita autonoma dalla famiglia o che scelgano autonomamente tale tipo di residenza.

La struttura non può ospitare in regime residenziale disabili affetti da patologie psichiatriche o sottoposti a misure cautelari.

Relativamente agli utenti convenzionati con il Comune di Potenza, è di competenza del Servizio Sociale di quest'ultimo ricevere e istruire le richieste di ammissione degli utenti al servizio in oggetto. Il Responsabile del Servizio Sociale segnalerà con apposita nota i nominativi ammessi al servizio e la data di ingresso.

Il Comune potrà, inoltre, sulla base di propri accertamenti, prescrivere al gestore correttivi o adempimenti per il buon andamento della struttura.

ART. 5 FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DA EROGARE

La C.A. funziona permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

La gestione delle dinamiche del processo socio-educativo avviene :

- all'interno del nucleo comunitario, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli idonei a maturare in senso relazionale e sociale;
- all'esterno della Comunità, mantenendo rapporti con l'ambiente in generale, compresa la famiglia di origine (ove non esistano controindicazioni), per promuovere concretamente l'integrazione della Comunità nel contesto sociale e poter fruire di tutti i servizi e gli spazi organizzati.
- nei circuiti attivi della Comunità locale anche come inserimento lavorativo.

Il soggetto aggiudicatario deve assicurare l'erogazione delle seguenti prestazioni :

a) *Assistenza alberghiera:*

- Servizio residenziale con l'utilizzo di camere doppie;

b) *Servizio mensa:* preparazione e somministrazione del vitto completo, consistente in una prima colazione, pranzo, spuntino pomeridiano e cena, secondo le quantità e i menù previsti dalla tabella dietetica, predisposta ed approvata dalla Azienda Sanitaria di Potenza, con la possibilità di effettuare diete particolari su prescrizione medica e secondo le specifiche previsioni di legge, presenti e future;

Il trattamento alimentare, per qualità e quantità, deve rispondere alle esigenze delle persone ospitate;

Il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione.

Il menù giornaliero è determinato secondo le tabelle dietetiche predisposte ed approvate dall'Azienda Sanitaria di Potenza, ed è reso noto mediante affissione nella sala da pranzo

Le derrate alimentari devono essere conservate conformemente alle norme vigenti.

L'approvvigionamento di forniture e conservazione di bevande e alimenti deve avvenire secondo le specifiche previsioni di legge, presenti e future, così come la gestione completa della mensa, compresa la disinfezione e la disinfestazione dei locali ed attrezzature.

La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

L'autorizzazione al funzionamento della mensa, di competenza del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell'ASP, sarà acquisita a cura del concessionario entro 30 gg dall'apertura della struttura.

c) *servizi alla persona:*

- assistenza alla persona e vigilanza 24 ore su 24, diurna e notturna, per tutta la durata della concessione e per tutte le esigenze quotidiane, che comprende:
- aiuto/supervisione/sostituzione nella vestizione e nell'igiene personale se necessario, nell'assunzione dei pasti ed in tutte le attività quotidiane della persona, bagno assistito, disbrigo pratiche previdenziali ed assistenziali. Vanno inserite nelle attività di assistenza alla persona: il mantenimento delle relazioni umane interne ed esterne alla struttura e quant'altro occorra per il mantenimento o recupero delle capacità psico –fisiche;
- assistenza alla tutela igienico –sanitaria da effettuarsi comunque dietro prescrizione e sotto controllo medico, che comprende attività non legate a situazione di rischio specifico e valutate come non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona (quali ad esempio l'assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, segnalazione al servizio sanitario di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente ecc);
- trasporto e accompagnamento per visite mediche e disbrigo pratiche quando non sia possibile coinvolgere la rete parentale;

d) *servizi di socializzazione e di animazione per* la gestione di attività esterne a carattere socio ricreativo con eventuali istituzioni culturali, ricreative e del tempo libero presenti sul territorio (occorre prevedere per tale attività l'utilizzo di apposito ed adeguato automezzo di trasporto per gli ospiti);

e)*servizi ausiliari:* pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti , pulizia della cucina e rigovernatura del vasellame, delle pentole e stoviglie in uso; pulizia delle camere e rifacimento letti; pulizia dei bagni, curando in modo programmato la pulizia delle porte, delle finestre e dei corpi illuminati, servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi;

f)*servizio lavanderia, stireria, guardaroba* relativa alla biancheria personale degli ospiti, escluso lavaggio a secco o trattamenti particolari i cui costi sono a carico dell'utente;

g)*fornitura di biancheria* (lenzuola, federe, coprietto, coperte di lana, cuscini, ecc.), biancheria dei servizi generali interni (tovaglie, tovagliolo, asciugamani, ecc.) non facenti parte del corredo personale;

h) *fornitura di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali*, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, sacchi di plastica per raccolta rifiuti, fornitura di asciugamani monouso, carta igienica, sapone, ecc.;

i) *fornitura di tutti gli attrezzi quali scope, panni per ogni uso, macchine lava pavimenti, aspirapolvere, scale a norma di legge, spazzole per polvere, scovoli per wc, spugne per tavoli, comodini e sedie, scope elettrostatiche, scope a frange di cotone, secchi per disinfezione wc, secchi per disinfezione superfici e suppellettili, secchi grandi per raccolta delle acque reflue, secchi grandi per le soluzioni detergenti pulite, presse per scope a frange, carrelli idonei e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio;*

l) *servizi di interventi manutentivi dell'intera struttura:* dei locali, delle pertinenze, degli impianti idraulici, fognari, elettrici, riscaldamento, antincendio, gas, ecc., di eventuale area verde.

ART.6

ASSISTENZA MEDICA ED INFERMIERISTICA

Per quanto riguarda le prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo, la ditta aggiudicataria dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente , fatta salva la facoltà di ogni ospite di ricorrere alle cure del medico di fiducia.

In particolare il gestore dovrà:

- Chiamare, in caso di necessità o all'occorrenza, il medico di fiducia dell'ospite;
- Curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in caso di impossibilità dell'ospite;
- Stimolare gli ospiti a seguire la dieta prescritta dal medico;
- Organizzare, su prescrizione del medico curante o della guardia medica, l'eventuale trasporto in ospedale dell'ospite avvisando immediatamente i familiari e mantenere rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- Avvisare i familiari in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell'ospite.

ART. 7 -PERSONALE-

Nella Comunità Alloggio è necessaria la presenza di :

-un responsabile coordinatore che si occupi delle attività, della loro programmazione, della organizzazione interna, che partecipi ai processi di definizione delle strategie e delle modalità di intervento delle Comunità alloggio.

-operatori , che condividano necessità e bisogni, sia all'interno della Comunità che, nei rapporti col territorio .

Possono prestare altresì la loro opera nella C.A. altre figure professionali in relazione alle attività e ai programmi di riabilitazione, nella misura ritenuta necessaria (maestri d'arte, animatori di comunità, animatori socioculturali).

Va garantito l'apporto di volontari nella misura stabilita dalla legge 381/91 per quanto riguarda le Cooperative Sociali; e comunque in misura tale da non compromettere il regolare svolgimento delle attività previste dai programmi di riabilitazione.

E' possibile inserire volontari del servizio civile.

L' apporto dei volontari deve stabilirsi per attività integrative e complementari a quelle degli operatori professionali e retribuiti, non già sostitutive.

Il personale destinato alla gestione e al funzionamento della Comunità alloggio dovrà assicurare la presenza 24 ore su 24 su turni di massimo 8 ore ciascuno e con un rapporto operatore/utente di (1) un operatore per 5 utenti , come previsto dal paragrafo 6.11.8. del Piano socio assistenziale della Regione Basilicata, salvo esigenze legate alla condizione di particolare disabilità di alcuni utenti.

Sono previste le seguenti professionalità:

- **Educatore Coordinatore** responsabile del servizio (laurea in discipline sociali umanistiche o diploma di Educatore professionale con almeno due anni di esperienza specifica nel settore, oppure laurea non specifica e cinque anni di esperienza nel settore);

Il coordinatore avrà un rapporto di stretta collaborazione con l'Ufficio sociale comunale;

- **operatori di assistenza** (Educatore Profilo OTA, OSS, OSA, o similari). Deve essere garantita la presenza di personale per 24 ore, con un rapporto che può variare in funzione all'età e alle caratteristiche degli utenti. ..

Il servizio può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di:

1. organizzazioni di volontariato;
2. volontari del servizio civile;

Il Coordinatore dovrà :

- garantire la reperibilità durante l'orario di funzionamento del servizio;
- organizzare il servizio ed il personale ;
- rispondere adeguatamente alle richieste che gli verranno formulate dall'Assistente Sociale referente;
- provvedere alle sostituzioni per ferie, malattie ecc. e quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio ;

La Formazione e qualificazione degli operatori (Art. 25L.R.4/2007) costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia del servizio di residenzialità sperimentale per l'approccio multidisciplinare, nonché per il sostegno alla innovazione organizzativa e gestionale.

ART.8
- COMPETENZE RIFERIBILI ALL'AMMINISTRAZIONE-

L'Amministrazione comunale è titolare dei servizi socio-assistenziali afferenti al Piano Sociale Città di Potenza in attuazione del Piano Socio Assistenziale 2000/2002 della Regione Basilicata ,ancora in vigore, di cui mantiene le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di valutazione per assicurarne la qualità .

Relativamente ai propri utenti convenzionati, l'Amministrazione provvederà con proprio personale:

- alla individuazione dei destinatari del servizio;
- alla valutazione dei casi;
- alla verifica degli interventi;

L'Amministrazione esercita le funzioni il controllo del Servizio in particolare :

- sull'osservanza degli obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario;
- sulle prestazioni erogate dagli operatori;
- sul grado di soddisfazione dei familiari degli utenti;
- sul comportamento del personale richiedendo l'eventuale sostituzione degli operatori che, pur essendo già stati richiamati, non abbiano provveduto a modificare il proprio comportamento.

L'attività di verifica viene esercitata dall'Assistente Sociale del Comune di Potenza responsabile del procedimento. Spettano al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

È piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal concessionario alle prescrizioni normative e contrattuali.

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il concessionario al fine di prevenire la rilevazione di disagi nell'ambito delle verifiche, deve collaborare strettamente con il personale comunale e segnalare immediatamente al Servizio Sociale del Comune tutti i fatti e le circostanze che abbiano disturbato o che siano tali da poter creare disagi nell'esecuzione del servizio al fine di consentire l'assunzione degli opportuni provvedimenti preventivi.

ART. 9
-ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO-

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità il Comune di Potenza.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al committente, agli utenti o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

Il concessionario si impegna a garantire:

- la realizzazione del servizio secondo quanto proposto nel progetto presentato in riferimento a quanto indicato nel presente capitolato;
- l'organizzazione e la gestione giuridica ed economica di tutto il personale necessario all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente capitolato;

- la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendo i relativi oneri;
- di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con le persone seguite nelle attività del Servizio di cui all’oggetto;
- l’assunzione delle spese di assicurazione secondo quanto previsto nel presente capitolato;
- l’adozione di tutte le migliorie e le metodologie operative di cui al progetto gestionale presentato in sede di offerta, che diventa parte integrante del contratto;
- la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti;

Il concessionario si impegna altresì nello specifico delle attività del Servizio, a:

- garantire l’accompagnamento e il trasporto degli utenti nei luoghi in cui si svolgono le attività previste dai progetti personalizzati o di gruppo, con automezzo messo a disposizione dall’aggiudicatario, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il concessionario è obbligato a redigere e trasmettere al Responsabile del Servizio Sociale comunale la seguente documentazione:

- Una relazione a cadenza trimestrale, concernente una valutazione complessiva sull’andamento del servizio stesso, sugli interventi ed attività realizzati, sui risultati attesi e conseguiti, sulle carenze e difficoltà riscontrate con l’indicazione di eventuali proposte e suggerimenti che si suggerisce di apportare, per il miglioramento della gestione corrente. Nella relazione dovrà anche essere indicato il numero degli utenti complessivo;
- una relazione completa a fine gestione concernente una valutazione complessiva sull’andamento del servizio stesso, sugli interventi ed attività realizzati, sui risultati attesi e conseguiti, sulle carenze e difficoltà riscontrate, unitamente alle eventuali iniziative, innovazioni e migliorie apportate nel periodo di appalto in oggetto.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’appaltatore.

Il concessionario:

-è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi analoghi. Nulla è dovuto al soggetto Aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

-può prevedere l’utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Restano, altresì, di competenza della ditta aggiudicataria:

- le attività amministrative;
- l’instestazione dei contatori;
- la gestione delle spese inerenti le varie utenze: l’acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, telefono, ascensore se presente, rifiuti ed ogni altra spesa o tributo inerente la gestione del servizio e della struttura, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (riguardo al riscaldamento la ditta, al fine di assicurare le condizioni di comfort, si dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 412/93).
- assenso al controllo ed alla vigilanza da parte della stazione appaltante e impegno a fornire al Comune ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali previsti;
- l’elaborazione di una carta di servizi sul funzionamento e gestione delle attività;
- le attività di promozione e pubblicizzazione della struttura verso l’esterno.
- l’assenso al controllo ed alla vigilanza da parte del Comune a cui va fornita ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali previsti;
- le attività di promozione e pubblicizzazione della struttura verso l’esterno.

- le spese contrattuali.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

Il concessionario predispose una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

L'Ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'aggiudicatario, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e nel caso in cui l'Amministrazione intenda attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati.

Il concessionario è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.

Ordinariamente l'Amministrazione può verificare lo svolgimento del servizio dato in concessione, anche su segnalazione di terzi.

Rappresenta una forma di controllo la precisa tenuta e consegna mensile di registri di presenze degli utenti che, in base alla tipologia del servizio prestato, possono essere corredati di ulteriori informazioni richieste dal Servizio competente dell'Amministrazione.

ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO-

Il pagamento delle rette a carico dell'Ente avverrà tramite presentazione di regolare fattura, mediante mandati emessi, a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/c dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 7/06 /2011 con la quale sono state approvate le –misure organizzative relative ai pagamenti – in attuazione del Decreto legge 1° luglio 2009 n.78 .

Rimane in carico all'aggiudicatario l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione, nonché indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

I pagamenti, a valere sui fondi rivenienti da trasferimenti della Regione Basilicata, saranno corrisposti al concessionario in base alla effettiva presenza degli utenti inseriti nella struttura e dietro presentazione di regolare fattura.

Il contratto sarà stipulato "a misura", pertanto l'importo mensile da liquidare alla impresa aggiudicataria della concessione sarà determinato in base alle effettive presenze degli ospiti, debitamente registrate, in base alla retta giornaliera determinata come base d'asta, al netto dell'offerta presentata in fase di gara.

Il Comune liquiderà le fatture mensili, emesse dalla ditta, entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

Le fatture corredate dall'elenco nominativo degli ospiti (per le diverse tipologie di accoglienza) e delle relazioni dovranno essere presentate *mensilmente* al Comune di Potenza.

La suddetta documentazione costituisce condizione indispensabile per la liquidazione, che avverrà dopo un attento controllo delle stesse da parte dei servizi comunali competenti.

I conseguenti pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura all'ufficio protocollo.

In attuazione del presente articolo la ditta aggiudicataria oltre alla relativa fatturazione delle prestazioni dovute, dovrà produrre, ricorrendone la fattispecie, autodichiarazione a norma di legge attestante la regolarità contributiva.

Le somme spettanti al concessionario del servizio saranno corrisposte in relazione al programma dei pagamenti previsti nel periodo dall'Ente tenuto conto della "Tipologia di spesa", in attuazione delle "Misure organizzative" (Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 7/6/2011) e saranno liquidate previa verifica :

- dell'effettiva disponibilità del finanziamento erogato dalla Regione Basilicata ;

-della disponibilità ad effettuare spese in termini di cassa, nel rispetto dei vincoli imposti dall'articolo 29 comma 17, legge 27 dicembre 2002 n. 289;

-dell' accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 della legge n.102/2009).

Nelle more, l' Ente è attrezzato ad emettere le c.d. certificazioni di credito ai sensi dei recenti provvedimenti legislativi anticrisi che hanno previsto tale strumento per favorire cessioni di credito ed anticipazioni presso Banche ed Istituti Finanziari aderenti al circuito ABI

Resta inteso che nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Potenza al ripianamento delle perdite subite dal gestore del servizio stesso.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato cedere il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

I consorzi di cui alla L. 381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di aggiudicazione .

ART.13 SICUREZZA

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n.81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal D.Lgs n.106/2009), in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti.

In tal senso l'impresa aggiudicataria, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto della presente concessione, dovrà fornire , prima dell'inizio dell'attività:

- il nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- il nominativo del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- la presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione degli interventi;
- le informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;

L'Aggiudicatario è tenuto alla redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività .

Dovrà fornire inoltre ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente capitolato, i necessari dispositivi di protezione individuali, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

ART. 14 -INADEMPIENZE CONTRATTUALI -

L'Amministrazione avrà la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del contratto, qualora risulti al referente dell'Amministrazione mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile indicato dalla ditta concessionaria..

La contestazione di una grave e reiterata inadempienza dovrà avvenire al concessionario a mezzo lettera raccomandata AR e lo stesso avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

In caso di infrazioni accertate, gravi e reiterate, l'Amministrazione addebita all'Aggiudicatario una sanzione di Euro 500,00 per ogni infrazione.

ART. 15
-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto della concessione.

In particolare il contratto si intende risolto di diritto allorquando il soggetto aggiudicatario:

1. venga a perdere i requisiti di idoneità (in tal caso la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);
2. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute gravi irregolarità, purché non siano dipendenti da forza maggiore;
3. si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità inerenti ai patti contrattuali, o alle disposizioni di legge;
4. si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
5. ceda il servizio, anche parzialmente;
6. sia inadempiente rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
7. avvenga ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che rendessero impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione del contratto deve essere preceduta da due successive diffide intimare al concessionario ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

La concessione si intenderà revocata e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Nel caso di risoluzione del contratto o di rinuncia da parte dell'Aggiudicatario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione incamererà per intero l'importo della polizza fideiussoria, riservandosi la possibilità di richiedere eventuale risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario è comunque impegnato a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, fino a nuovo contratto..

ART. 16
- INFORMATIVA PRIVACY-

Il Comune informa il concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che:

- 1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per la gestione dell'appalto;
- 2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;
- 3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge .
- 4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
- 6) I diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

ART. 17
- DOMICILIO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E SEDE OPERATIVA -

Per tutti gli effetti del contratto la ditta concessionaria elegge domicilio legale nel territorio della Città di Potenza.

ART. 18
-SPESE CONTRATTUALI -

Le spese inerenti il contratto, sono a totale carico del soggetto Aggiudicatario.

ART. 19
- CONTROVERSIE -

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Potenza.

ART.20
-NORME FINALI -

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al Disciplinare di gara, alle norme del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti .